

GAETANO NANULA

LA LOTTA ALLA MAFIA

STRUMENTI GIURIDICI
STRUTTURE DI COORDINAMENTO
LEGISLAZIONE VIGENTE

SESTA EDIZIONE



GIUFFRÈ EDITORE

Sezione non inclusa

PRESENTAZIONE

della sesta edizione

Anche nella redazione di questa nuova edizione abbiamo seguito gli stessi criteri compilativi che hanno determinato l'apprezzamento delle precedenti, per consentire all'attento lettore di seguire adeguatamente la corposa evoluzione della materia.

Con l'approvazione del nuovo Codice delle leggi antimafia, di cui al D.Lgs. 159 del 2011 — nonostante qualche lacuna — il panorama dell'azione di contrasto alla mafia è stato meglio coordinato e determinato, evidenziando gli aspetti più preoccupanti dell'attuale criminalità organizzata.

Rimangono naturalmente a fattor comune, come metodo tradizionale di deterrenza, le indagini economico-patrimoniali, con la conseguente applicazione del parametro del possesso ingiustificato di patrimonio nei confronti degli indiziati dei vari reati, nel quale continua a riassumersi un po' tutta la filosofia del sistema della prevenzione patrimoniale antimafia.

In relazione a tale puntualizzazione del campo investigativo, è stato così approfondito lo studio — oltre che del reato di associazione di stampo mafioso — anche delle altre varie fattispecie associative, finalizzate alla consumazione dei reati di schiavismo, di contraffazione, di traffico illecito di rifiuti, di traffico di stupefacenti, nonché lo studio dei reati di trasferimento fraudolento di valori e di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Una particolare attenzione è stata poi rivolta alle persone socialmente pericolose, agli eversori e terroristi.

Uno specifico approfondimento è stato anche confermato per gli aspetti ulteriori del crimine mafioso, come il concorso esterno nel reato, le finalità politico-elettorali delle associazioni mafiose, la rilevanza mafiosa del contrabbando, il crimine organizzato transnazionale, nonché per le ricorrenti modalità operative di contrasto, come le intercettazioni telefoniche, informatiche e telematiche, le operazioni sotto copertura e le consegne controllate, la protezione dei collaboratori di giustizia, l'applicazione del carcere duro, l'attivazione dei fondi di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive o dell'usura e, soprattutto, un approfondito esame è stato rivolto al problema del riciclaggio, sia sotto l'aspetto repressivo che

della sua prevenzione, in commento alla corposa legislazione al riguardo emanata.

La ricerca inoltre non poteva sottrarsi all'impegno di affrontare esplicitamente un problema di fondo che, nell'attuale fase evolutiva del fenomeno mafioso, sembra vieppiù prepotentemente affacciarsi, e cioè, della ragione per cui, a distanza di oltre un trentennio dalla legge Rognoni-La Torre, approvata nel 1982, all'indomani del delitto Dalla Chiesa, ma che già era costata la vita all'onorevole Pio La Torre (un limpido eroe, forse non sempre adeguatamente ricordato) che imperniava la sua efficienza operativa sulla deterrenza alle disponibilità finanziarie di provenienza illecita dei mafiosi, stiamo ancora parlando di lotta alla mafia, come problema tuttora irrisolto: che cosa non ha funzionato e che cosa eventualmente ancora non funziona? Ebbene, i risultati dell'indagine ricostruttiva dimostrano come il sistema non abbia funzionato proprio con riguardo al punto nevralgico della citata legge e cioè al rilevamento delle disponibilità finanziarie della criminalità organizzata allocate presso le istituzioni creditizie e finanziarie.

Il cortese lettore, già messo sull'avviso dalle precedenti edizioni del libro sulle enormi bucatore che perforavano la tenuta del sistema creditizio e finanziario, potrà seguire l'evolversi del problema nella parte dedicata al cosiddetto « equivoco » dell'anagrafe dei conti e dei depositi ed al funzionamento dell'Archivio dei rapporti con operatori finanziari, sul quale ultimo si incentrano attualmente le speranze per una sua definitiva soluzione.

In prospettiva, sembra essere appunto questo il settore meritevole di più attenta meditazione, ben distinguendo l'esigenza della puntuale risposta — fedele, leale ed esaustiva — del sistema creditizio e finanziario alle richieste della Magistratura e della polizia giudiziaria, riguardanti soggetti già indiziati di mafia, dal problema della prevenzione dell'utilizzo del sistema stesso per finalità di riciclaggio, che sta attualmente correndo il rischio di un accentuato ingolfamento normativo, dovuto ad un concetto di prevenzione talora dissociato dagli aspetti sostanziali del riciclaggio.

In definitiva, questa nuova edizione conferma le finalità pratiche d'indirizzo e di guida, già dichiarate fin dalla prima presentazione del libro, per quanti debbano applicare la complessa normativa antimafia, estendendo però considerevolmente l'esame della materia a tutti quegli aspetti operativi che possano meglio completare una risposta efficace nel contrasto al radicamento invasivo del male mafioso e del crimine organizzato.

Un grato sentimento accompagna questo lavoro, pensando che alcune generazioni di ufficiali e sottufficiali delle Forze di Polizia abbiano formato ed affinato la loro preparazione professionale su queste pagine e

che comunque il libro sia stato finora proficuamente utilizzato anche da una vasta schiera di Operatori del Diritto.

Abbiamo così l'illusione di continuare a fornire, col cuore e con la mente, quel contributo nella lotta alla mafia che già, di fatto, avemmo l'avventura di dare al fianco dei valorosi magistrati palermitani — primi fra tutti Giovanni Falcone e Antonino Caponnetto — allorquando, negli anni di fuoco del dopo Dalla Chiesa, avemmo l'onore di comandare il Nucleo Regionale di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, con giurisdizione sull'intera Sicilia.

E, naturalmente, sarebbe molto bello se non fosse soltanto un'illusione.

I' AUTORE

Termine estratto capitolo

Sezione non inclusa

CAPITOLO PRIMO

IL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA

SOMMARIO: 1. Generalità. — 2. Una completa ricognizione della normativa: leggi antimafia e leggi di contrasto alla criminalità organizzata. — 3. Incompletezza del Codice. — 4. Intercettazioni preventive: inclusione di norma abrogata ed esclusione di norma vigente. — 5. La struttura del Codice.

1. Generalità.

Con il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il Capo dello Stato, su proposta del Governo, ha approvato il « Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ».

In verità, la legge 136/2010, ai citati artt. 1 e 2, prevedeva due deleghe, una per l'emanazione di un « Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione » ed un'altra per l'emanazione di « Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia », entrambe da esercitare entro un anno dalla sua entrata in vigore; epperò, tenuto conto della compenetranza e stretta complementarietà delle rispettive discipline, nonché della coincidenza dei termini previsti, il Governo ha ritenuto di adempiere ad entrambe le deleghe con un unico provvedimento, adottando un unico Codice.

Per quanto riguarda il titolo da attribuire al Codice, stando alla lettera delle disposizioni approvate, dovremmo chiamarlo con l'espressione descrittiva più lunga, riferibile sia alle leggi antimafia che a quelle sulle misure di prevenzione e sulla documentazione antimafia, ma, a ben guardare, sarebbe un titolo ridondante, essenzialmente tautologico, stante che le norme sulle misure di prevenzione e quelle sulla documentazione sono già comprese nella più generale categoria delle leggi antimafia, per cui preferiamo più semplicemente chiamarlo « Codice delle leggi antimafia ».

2. Una completa ricognizione della normativa: leggi antimafia e leggi di contrasto alla criminalità organizzata.

Il legislatore delegante aveva stabilito che il Governo, nell'adottare il Codice delle leggi antimafia, avrebbe dovuto pregiudizialmente realizzare « una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della *criminalità organizzata*, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale ».

Compito invero piuttosto complesso, attesa la gran mole dei provvedimenti emessi in materia e tenuto conto di una qualche persistente incertezza sulla loro effettiva attribuibilità ed appartenenza ai citati specifici settori dell'ordinamento giuridico.

Tanto per rendersene approssimativamente conto, basti considerare che nella precedente edizione di questo nostro Manuale su « La lotta alla mafia », di provvedimenti ritenuti finalizzati ad un tale obiettivo, ne erano inventariati circa un centinaio, di varia ampiezza e consistenza: quali di questi avrebbero dovuto confluire in un'opera di coordinamento e sistematizzazione richiesta dalla redazione di un Codice?

E poi — dicevamo — per la non ancora superata incertezza circa la loro specifica attribuzione alla materia in esame. Qui, in verità, l'incertezza si avverte direttamente nell'espressione letterale del dettato legislativo: si parla dell'adozione di un Codice delle *leggi antimafia*, ma poi, per poterlo compilare, si va alla ricerca delle norme di contrasto alla *criminalità organizzata*, come se mafia e criminalità organizzata siano la stessa cosa, rivestano cioè la medesima identità giuridica. Non è affatto così.

Il reato di mafia — *rectius*, di associazione mafiosa — ha trovato la sua tipizzazione legale al terzo comma dell'art. 416-*bis* del codice penale, introdotto dalla legge 646/1982, che lo ha caratterizzato sulla base della forza d'intimidazione che esprime e della condizione di assoggettamento e di omertà indotta nell'ambiente, mentre la criminalità organizzata, seppure più volte citata dal legislatore, non ha ancora mai avuto una sua definizione legale.

Il concetto di criminalità organizzata è invero molto più ampio di quello di delinquenza mafiosa, perché confluiscono in esso non soltanto comportamenti che promanano da associazioni di stampo mafioso, ma anche condotte concernenti reati che si avvalgono di un presupposto organizzativo (vedi, ad esempio, Cass., Sez. VI, sentt. 7 gennaio e 16 maggio 1997, Pacini Battaglia).

Questa distinzione è sicuramente importante (ed in sede di redazione di un sistema codicistico sarebbe stato sicuramente opportuno

accennarvi), in quanto — come vedremo meglio in seguito — il lungo elenco dei reati, in relazione ai quali sono applicabili le misure di prevenzione personali e patrimoniali, è solo in minima parte costituito da reati di mafia, mentre per il resto si tratta di reati associativi essenzialmente classificabili in un contesto di criminalità organizzata. Deriva pertanto che per la sussistenza di quest'altra serie di reati non è affatto necessario l'avvalimento della forza d'intimidazione derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa e della condizione di assoggettamento e omertà indotta nell'ambiente, che caratterizza invece i reati di mafia.

3. Incompletezza del Codice.

Va poi sottolineato che, nonostante la legge delega avesse disposto « una *completa* ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto (della mafia e) della criminalità organizzata », il *Codice è tutt'altro che completo*. Mancano infatti all'opera di coordinamento e di armonizzazione codicistica interi settori dell'ordinamento che tradizionalmente abbiamo considerato funzionali alla lotta alla mafia ed alla criminalità organizzata.

Così, ad esempio, non sono confluiti nel Codice tutte le disposizioni riguardanti la prevenzione e la repressione del riciclaggio, la protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, le operazioni sotto copertura e le consegne controllate, il funzionamento dell'archivio dei rapporti con operatori finanziari, le intercettazioni telefoniche, il carcere duro, ecc. la cui disciplina giuridica — tuttora vigente — dev'essere quindi rinvenuta nelle leggi originarie, esterne al Codice.

Una notazione particolare merita poi la mancata coordinazione — nel senso di omessa inclusione nel Codice — della norma dell'art. 12-*sexies* del D.L. 306/1992, il cui ruolo è sempre stato finora di non secondario rilievo.

Com'è noto, con la citata disposizione, il legislatore aveva utilizzato l'operatività del parametro del possesso ingiustificato di patrimonio e cioè della sproporzione fra patrimonio posseduto e capacità reddituale, per interdire il frutto illecito di tutta una vasta gamma di reati, che potremmo classificare in tre categorie: quelli tipicamente consumati dalla criminalità organizzata, quelli diretti contro la personalità individuale e quelli compiuti in danno della pubblica amministrazione. Il legislatore aveva infatti stabilito che nei confronti di chi fosse *condannato* per taluno dei delitti di associazione mafiosa, estorsione, sequestro di persona, usura, ricettazione, riciclaggio ed impiego di valori di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di beni, produzione e traffico di droga,

contrabbandando aggravato e di tutta la serie dei reati contro la persona individuale, come la riduzione in schiavitù, tratta di persone, compravendita di schiavi, ecc. nonché dei reati di pubblici ufficiali, come peculato, corruzione, concussione, malversazione, ecc., è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, fisica o giuridica, risulti essere titolare od avere la disponibilità a qualsiasi titolo *in valore sproporzionato al proprio reddito*.

Ora, nonostante che il D.L. 306/1992 fosse intitolato « Provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata », nulla di tutto questo è stato recepito nel Codice. Ma, naturalmente, non risultando abrogata, la disposizione in esame è tuttora vigente, per cui continuerà ad operare, ancorché al di fuori del Codice.

4. Intercettazioni preventive: inclusione di norma abrogata ed esclusione di norma vigente.

Qualche altra curiosità sembra ancora doversi annotare. Nel Codice è stata inserita una norma che dovrebbe ritenersi abrogata, mentre è stata invece ignorata la corrispondente disposizione attualmente in vigore.

Succede nel delicato settore delle intercettazioni telefoniche a carattere preventivo: all'art. 78 del Codice viene infatti riprodotto l'art. 16 della legge 646/1982, che risulta invece abrogato dall'art. 5, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374. Il citato art. 5, intitolato — evidentemente con portata generale — « Intercettazioni preventive », dopo aver sostituito al primo comma l'art. 226, intitolato « Intercettazioni e controlli preventivi nelle comunicazioni », delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dispone inderogabilmente al secondo comma che « È abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive ». Si dovrebbe quindi pacificamente ritenere che le intercettazioni preventive possano essere attualmente esercitate soltanto sulla base del citato art. 226, per cui solo a questo il Codice avrebbe dovuto ispirarsi nel trattare la materia.

5. La struttura del Codice.

Veniamo ora ad esaminare più da vicino la struttura del Codice, riportato in Appendice, che si compone di quattro Libri, così distinti:

Termine estratto capitolo

CAPITOLO SECONDO

IL QUADRO APPLICATIVO

SOMMARIO: 1. Generalità. — 2. Elenco dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione patrimoniale. — 3. Procedimento di prevenzione e processo penale. — 4. Condizioni per l'esperimento delle indagini economico patrimoniali.

1. Generalità.

Il Codice inizia con la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, che sono le misure con le quali — a parte le sanzioni applicabili per i singoli reati — vengono affrontati i protagonisti della criminalità organizzata, a partire dagli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose per finire ai componenti delle più recenti fattispecie associative, riguardanti i reati di schiavismo o di contraffazione o di traffico illecito di rifiuti, etc.

Il Codice ha il pregio di schematizzare chiaramente la distinzione tra:

1) — *misure di prevenzione personali* applicate dal *Questore* alle “persone socialmente pericolose” abitualmente dedite a traffici delittuosi o che vivono abitualmente con proventi di attività delittuose, costituiti essenzialmente dal “foglio di via obbligatorio”, eventualmente preceduto dall’“avviso orale” sull’esistenza di indizi a loro carico, che ne giustificano l’adozione, e

2) — *misure di prevenzione personali* applicate dalla *Autorità giudiziaria*, costituite essenzialmente dalla “sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza divieto od obbligo di soggiorno”.

Ai fini del presente studio, interessa soprattutto la conoscenza di questa seconda misura di prevenzione, in quanto, per effetto dell’art. 19 del Codice, le indagini patrimoniali riguardanti gli indiziati della nuova platea criminale, saranno svolte soltanto se, nei loro confronti, “possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza”.

Ecco dunque — fin d’ora — il collegamento, il rapporto di presupposizione tra prevenzione personale e prevenzione patrimoniale, questa seconda costituendo — come ampiamente vedremo in seguito — l’ap-prodo finale, quello conclusivo, dell’indagine repressiva, mirante al se-

questo e poi alla confisca della ricchezza patrimoniale di provenienza illecita. Si applica cioè al soggetto indiziato dei reati del nuovo quadro criminale il “parametro del possesso ingiustificato di patrimonio”, che riassume un po’ tutta la filosofia investigativa dell’indagine patrimoniale.

L’elenco dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali è contenuto all’art. 4 del Codice, ripreso poi all’art. 16 per indicare, con qualche aggiunta, i destinatari delle misure patrimoniali, come risulta dal paragrafo che segue.

2. Elenco dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione patrimoniale.

Tenuto conto delle modifiche intervenute nelle disposizioni richiamate — in particolare nell’art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. — tale elenco è il seguente:

- indiziati del reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis*, c.p.);

- indiziati di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste nell’art. 416-*bis*, c.p. (forza d’intimidazione e assoggettamento e omertà indotta nell’ambiente);

- indiziati di delitti commessi al fine di agevolare l’attività di associazioni mafiose (art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p.);

- indiziati del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.);

- indiziati del reato di tratta di persone (art. 601, c.p.);

- indiziati del reato di acquisto o alienazione di schiavi (art. 602, c.p.);

- indiziati del delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di schiavismo o di immigrazione clandestina (art. 416, sesto comma, c.p.);

- indiziati del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630, c.p.);

- indiziati del delitto di associazione finalizzata a commettere reati di contraffazione (artt. 416, 473 e 474, c.p.);

- indiziati del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);

- indiziati del reato di associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

- indiziati del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-*quinquies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306);

— indiziati del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

— persone socialmente pericolose (art. 1 del Codice);

— coloro che operanti in gruppi o isolatamente pongono in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato (c.d. sovversivi o terroristi) con la commissione di uno dei seguenti reati previsti dal codice penale: artt. 284 Insurrezione armata, 285 Devastazione, saccheggio e strage, 286 Guerra civile, 306 Banda armata, 43 Epidemia, 439 Avvelenamento di acque o sostanze alimentari, 605 Sequestro di persona, 630 Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione; nonché i reati previsti dal Capo I, Titolo VI, del libro II c.p. artt. 422 Strage, 423 Incendio, 423-*bis* Incendio boschivo, 424 Danneggiamento seguito da incendio, 426 Inondazione, frana o valanga, 427 Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga, 428 Naufragio, sommersione o disastro aviatorio, 429 Danneggiamento seguito da naufragio, 430 Disastro ferroviario, 431 Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, 432 Attentati alla sicurezza dei trasporti, 433 Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni, 434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, 435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, 436 Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni, 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro; nonché ancora con la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo anche internazionale; il Codice non lo precisa, ma si tratta dei reati previsti ai seguenti articoli del codice penale: 270*bis* Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, 270-*ter* Assistenza agli associati, 270-*quater* Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, 270-*quinquies* Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, 270-*sexies* Condotte con finalità di terrorismo;

— coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 (partito fascista), nei cui confronti debba ritenersi che continuino a svolgere un'attività analoga a quella precedente;

— coloro che compiano atti preparatori diretti alla ricostituzione del partito fascista, con l'esaltazione o la pratica della violenza;

— coloro che già condannati per uno dei delitti previsti nelle leggi 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizione per il controllo delle armi) e 14 ottobre 1974, n. 497 (art. 8 ss., riguardanti l'inosservanza agli obblighi della sorveglianza speciale), debbano ritenersi proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine di eversione e di terrorismo;

— istigatori, mandanti e finanziatori dei reati fin qui elencati. — finanziatore colui che fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

— indiziati di aver agevolato persone che hanno preso parte attiva a manifestazioni di violenza in occasione di manifestazioni sportive (art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401).

Con riguardo all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, all'elenco suddetto, bisogna poi aggiungere le persone fisiche e giuridiche segnalate al "Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite", competente per il congelamento dei fondi o delle risorse economiche utilizzate per il finanziamento di organizzazioni terroristiche, anche internazionali.

Questo è dunque il campo della nostra indagine, in relazione al quale vediamo di trattare dapprima gli aspetti generali della disciplina applicabile a tutti gli indiziati dei reati suddetti, per poi approfondire, in un secondo momento, talune fattispecie più tipicamente caratteristiche del fenomeno.

Come si vede, l'applicazione delle misure di prevenzione è stata notevolmente dilatata, passando dagli indiziati dei tradizionali delitti di mafia a tutta una serie di altri soggetti, responsabili delle più cruenti e preoccupanti manifestazioni della moderna criminalità organizzata, nonché dell'eversione e del terrorismo.

Il legislatore mostra così di aver ampiamente maturato e consolidato la convinzione dell'efficacia — oltreché della legittimità — del meccanismo della prevenzione, già utilizzato nella disarticolazione delle associazioni di stampo mafioso, per cui lo utilizza come metodo efficace per un recupero generale di legalità.

Una bella novità è data dal fatto che presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni nominative delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti per l'applicazione delle misure di prevenzione personali o patrimoniali. Non possono però essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni dei registri (art. 81 del Codice).

Si tenga preliminarmente anche presente che nell'elencazione suddetta figurano reati che — di per sé — non sono oggettivamente di mafia — ad esempio, i reati di riduzione in schiavitù, di traffico illecito di rifiuti, di trasferimento fraudolento di valori, etc.

L'applicabilità integrale della normativa antimafia — che andremo ad esaminare — non deriva dal fatto che

Termine estratto capitolo

CAPITOLO TERZO

LE INDAGINI ECONOMICO-PATRIMONIALI

SOMMARIO: 1. Oggetto delle indagini economico-patrimoniali. — 2. Il problema della prova della provenienza illecita dei beni. — 3. Sproporzione fra patrimonio e redditi legittimamente prodotti. — 4. Soggetti inquisiti. — 5. Sequestro e confisca dei beni. — 6. Applicazione disgiunta delle misure di prevenzione e morte del soggetto. — 7. Organi precedenti. — 8. Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione.

1. Oggetto delle indagini economico-patrimoniali.

Per quanto concerne l'oggetto delle indagini, l'art. 19 del Codice dispone che debbano riferirsi al tenore di vita, alle disponibilità finanziarie e, più in generale, alla consistenza patrimoniale del soggetto. Aggiunge la legge che debbano riguardare anche l'attività economica dal soggetto esercitata, allo scopo di individuare le sue fonti di reddito.

In definitiva, gli accertamenti concernono sia l'intero patrimonio attualmente posseduto dall'interessato — ivi compresi naturalmente i beni immateriali ed i diritti con contenuto patrimoniale — e sia l'attività economica nel tempo esercitata dall'interessato stesso, onde individuare le ragioni di redditività che possono giustificare il suo attuale accumulo patrimoniale.

Si tratta invero di un concetto più esteso e completo — rispetto a quello considerato dalla passata legislazione — delle indagini da svolgere, perché devono attenersi non soltanto all'aspetto statico della ricchezza attualmente posseduta, ma anche — e, diremmo, soprattutto — all'aspetto dinamico delle fonti di produzione attraverso le quali la ricchezza stessa si sia evoluta nel tempo, fino all'attuale sua consistenza quantitativa e composizione qualitativa.

Il quadro delle informazioni acquisite dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto, dal direttore della DIA, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o dal questore dovrebbe di tal guisa risultare dunque più esauriente ed evidenziare con riferimenti attendibili l'eventuale scompenso fra la consistenza del pa-

trimonio nell'attuale disponibilità del soggetto e la sua attività economica ufficialmente svolta nel tempo.

Per essere precisi, da un punto di vista terminologico, si deve invero parlare di indagini economico-patrimoniali e non soltanto di indagini patrimoniali, nel senso che dev'essere anche l'evoluzione dell'attività produttiva ad interessare gli inquirenti e non soltanto l'accumulo patrimoniale al quale tale attività sia attualmente pervenuta, anche se bisogna riconoscere che è comunque la ricostruzione dell'attuale situazione patrimoniale il punto fondamentale per i successivi confronti che possano condurre o meno alla sua giustificazione ufficiale.

In questo quadro ricostruttivo degli aspetti sia statico (patrimonio) che dinamico (reddito) riguardanti il soggetto indiziato, la legge aggiunge ancora che il procuratore della Repubblica, il direttore della DIA, il procuratore nazionale o il questore accertano « in particolare » se il soggetto sia titolare di licenze, di autorizzazioni, di concessioni, di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali, di iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri; se sia beneficiario di contributi, di finanziamenti o di mutui agevolati erogati da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea.

Nello svolgimento delle indagini, il procuratore distrettuale della Repubblica, il procuratore nazionale, il direttore della DIA e il questore possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile. Le indagini sono chiaramente finalizzate all'eventuale provvedimento di sequestro dei beni costituenti il frutto dello svolgimento di attività illecite, nonché di sospensione delle citate licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni varie che il tribunale potrebbe successivamente adottare nel corso del procedimento. Il sequestro dei beni si trasforma poi in confisca, con l'emanazione — da parte dello stesso tribunale — del decreto di applicazione della misura di prevenzione, ma il provvedimento di confisca diventa esecutivo soltanto con la definitività delle pronunce relative ad eventuali impugnazioni. Anche le citate licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni varie, la cui efficacia sia stata eventualmente sospesa in via provvisoria nel corso del procedimento, decadono di diritto soltanto col provvedimento definitivo — quindi dopo l'esperimento di eventuali ricorsi — di applicazione della misura di prevenzione.

Le indagini pertanto, in questa fase, tendono al reperimento ed all'inventariazione di tutte le disponibilità o, più in generale, di tutti i beni appartenenti al soggetto indiziato — nonché alla cerchia delle persone, società ed enti che fra breve vedremo —, accertando la loro

provenienza e comunque la derivazione dei mezzi finanziari che nei beni stessi risultino investiti, al fine di verificarne, in definitiva, la legittimità dell'origine.

Si tratta dunque di pazienti rilevamenti presso le conservatorie dei registri immobiliari, l'anagrafe tributaria, lo schedario nazionale dei titoli azionari, gli archivi notarili, le cancellerie del tribunale, le camere di commercio, il pubblico registro automobilistico, il registro navale, il registro aeronautico, gli istituti di credito pubblici o privati, i vari enti di finanziamento, le società fiduciarie, le società finanziarie, i fondi d'investimento, le società di leasing, gli agenti di borsa, ecc. eseguiti direttamente dagli organi procedenti ovvero specificamente richiesti agli enti interessati (1).

Dalla semplice elencazione — peraltro non completa — delle fonti alle quali attingere un'eventuale testimonianza di possibili investimenti mafiosi, si deduce però che non è assolutamente possibile una ricerca sistematicamente estesa alla loro totalità: le società finanziarie — ad esempio — sono molte migliaia e non è pensabile che si possa inviare una pattuglia presso ciascuna; analogamente, il sistema bancario e assicurativo risulta composto da circa mille aziende e non pare fattibile un rilevamento analitico esteso a tutte; e così di seguito, considerando le altre fonti suddette, per concludere quindi che gli accertamenti non possono essere completi e non possono essere neanche estesi ogni volta a tutto il territorio nazionale: tale estensione, che richiede tempi di attuazione lunghissimi, va limitata a casi del tutto eccezionali.

Il segreto per il buon esito, in tempi ragionevoli, delle indagini patrimoniali, risiede allora nello « studio » del soggetto da inquisire, nel rilevamento dei suoi spostamenti, degli istituti di credito frequentati, degli uomini d'affari con i quali abbia rapporti, ecc. nel presupposto che, per quanto ampia possa essere l'estensione della sua attività e per quanto avveduta la sua riservatezza, il centro di elezione delle sue decisioni è pur sempre limitato ad una certa zona.

Le Forze di polizia devono cioè trovare nella propria « funzione investigativa » la chiave per la ricostruzione dei patrimoni illeciti, tanto più che sussistono tuttora ampie possibilità di mimetizzazione per la ricchezza che voglia sottrarsi al confronto con la legittimità della propria origine.

In maniera mirata, con riferimento alle indicazioni desunte dalla detta attività informativa, vanno dunque più proficuamente orientate le

(1) Si avvertono soprattutto in questa fase le difficoltà della ricerca ed i conseguenti ritardi nell'acquisizione delle notizie, dovuti ad una carente elaborazione automatica dei dati presso gli uffici pubblici

investigazioni, che non attraverso infiniti quanto inconsapevoli rilevamenti.

In tema di accertamento delle disponibilità finanziarie, dobbiamo per un momento soffermarci sulle indagini bancarie (ma il discorso vale anche con riferimento alle indagini presso l'infinita galassia di tutti gli altri intermediari finanziari), le quali costituiscono indubbiamente lo strumento più probante attraverso il quale magistratura e forze di polizia possano attualmente pervenire alla ricostruzione dei proventi illecitamente conseguiti dagli interessati, alla individuazione delle connessioni soggettive intrattenute, nonché al rilevamento dell'attività occultamente svolta.

Occorre chiaramente anche sottolineare la necessità di non sottovalutare il tasso di intelligenza — oltretutto di ferocia — che spesso caratterizza il comportamento di coloro i quali pervengono, nell'ambito delle organizzazioni delinquenziali, all'acquisizione di posizioni dominanti e dunque economicamente più significative.

Tali soggetti — per naturale predisposizione portati all'accortezza e alla dissimulazione — in passato non hanno intrattenuto rapporti finanziari nominativi, per nascondere i frutti dell'attività illecita, ma si sono avvalsi di tutte le possibilità di schermatura e di occultamento che l'ordinamento giuridico all'uopo pur consentiva di sfruttare: le loro ricchezze erano quindi rappresentate da libretti al portatore — contraddistinti da numeri o nomi di fantasia —, da certificati di deposito al portatore, da titoli in gestione fiduciaria, da cassette di sicurezza, nonché da rapporti intestati alla cerchia familiare od a prestanomi incensurati.

È ampiamente confermato dall'esperienza che soggetti miliardari figurassero nullatenenti o comunque con disponibilità palesi assolutamente insignificanti.

I funzionari bancari e dell'intermediazione finanziaria — e, per i casi più riservati, direttamente i direttori delle filiali — conoscevano perfettamente la propria clientela, soprattutto quella alla quale risalivano le movimentazioni di spicco.

I citati funzionari svolgevano, infatti, una vera e propria contrattazione con il cliente sull'entità dell'interesse da corrispondere, intrattenevano corrispondenza con la sede centrale onde ottenere, per iscritto, l'autorizzazione per derogare a determinate disposizioni interne e compivano inoltre ulteriori rilevamenti che testimoniavano comunque della loro completa consapevolezza delle generalità dell'interlocutore depositante, ancorché desideroso di occultarsi.

Non si può dunque esprimere soddisfazione sul contributo dato in passato dal sistema bancario all'evidenziazione della ricchezza.

Termine estratto capitolo

CAPITOLO QUARTO

I PRINCIPALI REATI DEL QUADRO ANTIMAFIA

SOMMARIO: 1. L'associazione di stampo mafioso. — 2. Trasferimento fraudolento di valori. — 3. Reati di schiavismo ed associazione finalizzata a reati di schiavismo. — 4. Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. — 5. Il business dei rifiuti. — 6. Associazione finalizzata ai reati di contraffazione. — 7. Persone socialmente pericolose, eversori e terroristi. — 8. Sequestri di persona a scopo di estorsione. — 9. Possesso ingiustificato di valori conseguente a reati di criminalità mafiosa e contro la Pubblica Amministrazione. — 10. Sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni. — 11. Gli indizi di colpevolezza e la pericolosità sociale del proposto. — 12. Effetti delle misure di prevenzione.

1. L'associazione di stampo mafioso.

Sulla scena storica moderna (1), il fatto che ha richiamato, in tutta la sua micidiale potenza la pericolosità della mafia, è stata la *strage di Ciaculli*, una località di campagna, alla periferia di Palermo, dove fu lasciata una Giulietta, imbottita di tritolo.

Furono chiamati i Carabinieri, che intervennero sul posto in cinque, accompagnati da due artificieri dell'Esercito e, come questi misero mano alla portiera, un immenso boato distrusse, oltre all'autovettura, anche i sette uomini.

(1) Le prime tipiche manifestazioni della mafia si trovano in un certo costume che si venne particolarmente diffondendo nella parte occidentale della Sicilia. In un rapporto del 1838, il procuratore di Trapani, dovendo riferire al Governo di Napoli sullo stato della sicurezza pubblica nella zona di sua pertinenza, scrive fra l'altro: « Vi ha in molti paesi delle unioni o fratellanze, specie di sette, che si dicono partiti, senza colore o scopo politico, senza riunione, senza altro legame che quello della dipendenza da un capo, che qui è un possidente, là un arciprete. Una cassa sovviene ai bisogni di far esonerare un funzionario, ora di difenderlo, ora di proteggere un imputato, ora d'incolpare un innocente. Sono tante specie di piccoli Governi nel Governo. La mancanza della forza pubblica ha fatto moltiplicare il numero dei reati; il popolo è venuto a tacita convenzione coi rei. Così come accadono i furti escono i mediatori ad offrire transazione pel recupero degli oggetti involati. Il numero di tali accordi è infinito. Molti possidenti perciò han creduto meglio divenire oppressori che oppressi, e s'inscrivono nei partiti. Molti alti funzionari li coprivano di un'egida impenetrabile ».

Eravamo al 30 giugno 1963 e la commissione d'inchiesta concluse i suoi lavori auspicando uno specifico intervento legislativo per reprimere il fenomeno mafioso.

Da qui la prima legge antimafia, in data 31 maggio 1965, n. 575, recante "Disposizioni contro la mafia", la quale era applicabile agli "indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso", ma che conteneva invero elementi di notevole ingenuità ed imperfezione.

In epoca anteriore alla citata legge, l'associazione mafiosa — giuridicamente sconosciuta, nel senso che il legislatore non ne aveva mai definito la tipizzazione legale — era punita *soltanto* nei limiti della sua rilevanza nell'ambito della disciplina stabilita dall'art. 416 c.p. per l'associazione a delinquere di tipo comune.

Tenuto conto però della pericolosità sociale attribuita a coloro che fossero indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, con la legge del 1965, oltre all'applicabilità dell'art. 416 c.p., fu ad essi estesa la disciplina, prevista dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 per le cosiddette persone socialmente pericolose, la quale stabiliva essenzialmente l'applicazione della *sorveglianza speciale di pubblica sicurezza* — che era una misura di prevenzione a carattere personale — consistente nell'obbligo di fissare la propria dimora, di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza, di non accompagnarsi con persone di malaffare, di non uscire al mattino più presto e di non rincasare la sera più tardi di una determinata ora, ecc.

Insomma, il trattamento dei mafiosi fu inizialmente assimilato a quello dei contrabbandieri, degli sfruttatori della prostituzione, dei giocatori d'azzardo, dei corruttori di minorenni, degli spacciatori di droga, in sintesi, al trattamento previsto per chi fosse abitualmente dedito alla commissione di delitti, che costituivano appunto la categoria delle cosiddette *persone socialmente pericolose*.

In più, furono previsti aggravamenti di pena, qualora gli indiziati di mafia fossero stati sorpresi a guidare senza patente od in possesso di armi automatiche, fucili a canne mozze od esplosivi; fu inoltre stabilita la loro decadenza dalla fruizione di autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc.

La prima legge antimafia era tutta qui e non si può dire che, con la predisposizione di questo angusto strumentario, aggiuntivo alla disciplina dell'art. 416 c.p. prevista per le associazioni a delinquere di tipo comune, il legislatore avesse veramente intuito le difficoltà che si sarebbero poi prospettate nella lotta alla criminalità organizzata e comunque previsto tutta la gravità che il fenomeno avrebbe successivamente assunto.

La prima legge antimafia — com'è facilmente intuibile — nasceva inoltre con una fondamentale imperfezione, che ne avrebbe fortemente

condizionato la successiva applicazione: per quanto fosse destinata agli *indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso*, non definiva però quali fossero gli elementi caratterizzanti di questa nuova associazione, che ne differenziassero la struttura rispetto all'associazione a delinquere di tipo comune, già indicata all'art. 416 c.p., per cui anche i destinatari della legge — e cioè gli *indiziati* di appartenere a tale nuova associazione, giuridicamente sconosciuta — risultavano conseguentemente indefiniti e quindi di difficile — se non di impossibile — individuazione.

La situazione non poteva dirsi migliorata neanche dieci anni più tardi, allorquando — con la famosa legge Reale del 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, destinata soprattutto agli eversori e terroristi — il legislatore, con criterio inverso, estese l'applicabilità delle norme antimafia alle persone socialmente pericolose, nel senso cioè che, non soltanto la disciplina della prevenzione personale prevista per le persone socialmente pericolose fosse applicabile ai mafiosi, ma — di converso — che anche la disciplina stabilita per i mafiosi tornasse applicabile alle persone socialmente pericolose, con perfetta corrispondenza quindi di effetti, in andata e ritorno, fra le due citate categorie di soggetti; in pratica, con la legge Reale, risultò dunque che anche le persone socialmente pericolose dovessero sottostare agli aggravamenti di pena ed alle decadenze già previste per i mafiosi.

Nel 1975, il legislatore dimostrava dunque di viaggiare ancora in un ambito concettuale di completa equiparazione dei mafiosi agli sfruttatori della prostituzione, ai contrabbandieri, agli spacciatori di droga, ai giocatori d'azzardo, ai corruttori di minorenni, ecc.

* * *

Invero, la reale svolta nella predisposizione di un sistema normativo di contrasto, effettivamente efficace nella lotta al crimine organizzato, si ebbe soltanto nel 1982, con la famosa legge Rognoni-LaTorre n. 646 del 13 settembre di quell'anno, che apportò radicali integrazioni alla legge del 1965, potenziandola notevolmente.

Il legislatore si rese conto che la gamma preferenziale dei reati consumati dalle organizzazioni mafiose era caratterizzata da una particolare produttività economica: le estorsioni applicate sistematicamente al ceto imprenditoriale; il consolidamento delle attività contrabbandiere e la loro combinazione con le lucrose attività relative alla produzione, al traffico ed alla distribuzione della droga; l'acquisizione di appalti, di contributi e finanziamenti pubblici attraverso l'intimidazione e la corruzione delle istituzioni; la collusione con potentati politici, ecc. consentivano di realizzare notevoli profitti e di accumulare ricchezze tali da

costituire — in definitiva — un pericoloso presupposto per l'ulteriore potenziamento ed una ancor più preoccupante futura efficienza delle organizzazioni stesse.

Sull'onda di feroci contrasti e di una vera e propria mattanza fra cosche rivali, nonché di una serie impressionante di "omicidi eccellenti", consumati indifferentemente in danno di uomini politici, magistrati funzionari pubblici ed appartenenti alle forze dell'ordine, il legislatore si rese ormai conto dell'indilazionabile necessità di adottare provvedimenti ben più radicali ed efficaci dei precedenti.

Caddero infatti in quegli anni — fine anni '70, inizio anni '80 — sotto i colpi della mafia circa mille palermitani, ad opera dei corleonesi, una specie di pulizia etnica e caddero anche il capo della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano; il giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo Cesare Terranova; il presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella; il capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, comandante della compagnia di Monreale; Gaetano Costa, procuratore capo della Repubblica presso lo stesso Tribunale; l'onorevole Pio LaTorre, membro della commissione antimafia, che stava lavorando appunto alla redazione della citata legge innovativa.

Ma l'episodio eclatante che confermò in tutta la sua gravità l'intollerabile sfida portata dalle organizzazioni mafiose al potere dello Stato, fu l'uccisione del Prefetto di Palermo, il Generale dell'Arma dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, avvenuta il 3 settembre 1982.

Ebbene, quell'evento segnò anche il riscatto della dignità dello Stato: ed infatti, appena tre giorni dopo — il 6 settembre — fu istituito l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla criminalità organizzata, dotato di poteri in parte delegati dal Ministero dell'Interno — soprattutto in tema di coordinamento dell'attività delle forze di polizia e degli organi amministrativi — ed in parte del tutto propri — con riferimento specifico al controllo delle infiltrazioni mafiose nel tessuto produttivo e nel sistema finanziario nazionale.

Dieci giorni dopo — il 13 settembre — fu approvata la citata legge Rognoni-LaTorre — dal nome del Ministro dell'Interno dell'epoca, che riprese i lavori dell'onorevole ucciso alcuni mesi prima — la quale si basò invero su pochi ma fondamentali concetti; e precisamente:

— fu finalmente definita la fattispecie di associazione mafiosa, in maniera che potesse esser quindi meglio individuato il destinatario della normativa antimafia, e cioè l'"indiziato" di appartenere all'associazione stessa;

Termine estratto capitolo

— fu attribuita la facoltà al questore ed al

CAPITOLO QUINTO

L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

SOMMARIO: 1. L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati. — 2. La gestione dei beni sequestrati e confiscati. — 3. La destinazione dei beni confiscati. — 4. La tutela dei terzi. — 5. L'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

1. L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati.

Nella disciplina del presente argomento, il Codice ha dovuto tener conto, ovviamente, di quanto stabilito con D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, che ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata « Agenzia ».

Con il provvedimento che dispone il sequestro dei beni, il tribunale nomina anche il giudice delegato alla procedura e l'amministratore giudiziario. Quest'ultimo, scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

Non possono essere nominati a questo ufficio il soggetto nei cui confronti il provvedimento è stato assunto e, in genere, le persone del suo ambito parentale o quelle colpite da misure di prevenzione o interdette dai pubblici uffici.

L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed ha il compito di provvedere alla custodia dei beni ed alla loro amministrazione, anche al fine di incrementarne la redditività.

Entro trenta giorni dalla nomina, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata dei beni sequestrati, segnalando eventualmente anche l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza. Indica le condizioni in cui si trovano i beni, il loro presumibile valore di mercato e le relative forme di gestione più redditizie, specialmente se trattasi di beni organizzati in azienda.

Redige una relazione periodica sull'amministrazione che trasmette al giudice ed all'Agenzia e tiene un registro, previamente vidimato dal

giudice, sul quale annota tutte le operazioni relative alla sua amministrazione.

Tutte le somme, apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario, escludendo quelle relative alla gestione di aziende, devono affluire al Fondo unico giustizia (di cui all'art. 61, comma 23, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112).

In questo contesto, i compiti dell'Agenzia sono quelli di coadiuvare l'amministratore giudiziario, sotto la direzione del giudice delegato e fino al decreto di confisca di primo grado. Dopo il decreto di confisca di primo grado l'Agenzia assume direttamente l'amministrazione dei beni, facendosi eventualmente coadiuvare da tecnici o da altri soggetti. L'Agenzia comunica al tribunale l'assunzione dell'incarico, che ha durata annuale, ma è rinnovabile tacitamente.

2. La gestione dei beni sequestrati e confiscati.

Spetta al giudice delegato impartire le direttive generali sulla gestione dei beni sequestrati, tenendo conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia.

L'amministratore giudiziario non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione scritta dal giudice delegato (come stare in giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili, ecc.).

Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

In questo caso la relazione dell'amministratore deve contenere, oltre alla descrizione particolareggiata dei beni di cui si compone l'azienda, anche concrete indicazioni sulle sue prospettive di prosecuzione. Il tribunale, qualora approvi tali prospettive, emana con decreto motivato le direttive per l'ulteriore gestione dell'impresa. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, indica il limite di valore entro il quale gli atti dell'amministratore giudiziario si ritengono di ordinaria amministrazione.

Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, sentito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, il pubblico ministero chiede al tribunale che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore.

Da rammentare che all'esito della procedura e comunque dopo la

confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario deve presentare al giudice delegato il conto della gestione.

Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia.

La gestione dei beni confiscati spetta all'Agenzia, sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal suo Consiglio direttivo.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione l'Agenzia deve chiedere il nulla osta al giudice delegato.

Si tenga infine presente che (art. 40, comma 5-bis, del Codice) i beni mobili sequestrati, come autovetture, motoscafi, navi, ecc., possono essere affidati agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali.

3. La destinazione dei beni confiscati.

I beni definitivamente confiscati, sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi.

Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, al prefetto e all'ufficio del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata. Le somme di denaro confiscate o derivanti dalla vendita di beni mobili, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, o derivanti dal recupero di crediti personali, al netto delle somme dovute per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, sono versate dall'Agenzia al Fondo unico giustizia.

I beni immobili sono trattenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile od altri usi governativi o pubblici, salvo che si debba procedere alla loro vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. In via prioritaria, possono però essere trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione, per finalità istituzionali o sociali. Tali enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, possono assegnarlo in concessione — a titolo gratuito — a comunità giovanili, ad organizzazioni di volontariato, a comunità terapeutiche, a centri di recupero e cura di tossicodipendenti, ecc.

I beni immobili, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse saranno — con provvedimento dell'Agenzia — destinati alla vendita.

Sembra interessante segnalare che il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali viene riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita.

Per i beni aziendali, con provvedimento dell'Agenzia, si provvede all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione dell'attività produttiva; oppure alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello stimato dall'Agenzia; oppure ancora alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni — detratte le somme finalizzate al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso — affluiscono al Fondo unico giustizia.

Giova rammentare che i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aereomobili sequestrati sono affidati dall'Autorità giudiziaria in giudiziale custodia agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero all'Agenzia o altri organi pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

Ed infine, quando risulti che i beni, dopo la destinazione siano rientrati — anche indirettamente — sotto il controllo della persona precedentemente attinta dal provvedimento di confisca, si può disporre la revoca della destinazione.

È previsto che, con decreto del Ministro della giustizia, sia adottato un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, di quelli concernenti lo stato del procedimento e la destinazione e l'utilizzazione dei beni, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia.

4. La tutela dei terzi.

Il principio generale è che la confisca non debba pregiudicare i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro.

A garanzia di questa tutela è però prevista la ricorrenza di una serie di condizioni, la principale delle quali è ovviamente quella che il credito non sia stato strumentale all'attività illecita, a meno che il creditore non dimostri di aver ignorato in buona fede il nesso di strumentalità.

Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto dei rapporti personali e patrimoniali fra le parti e del tipo di attività svolta dal creditore.

Termine estratto capitolo

Sezione non inclusa

CAPITOLO SESTO

IL CONCORSO ESTERNO NEL REATO DI ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO

SOMMARIO: 1. Diversità dei ruoli fra partecipe all'associazione e concorrente esterno. — 2. Rilevanza penale dei contributi significativi resi all'organizzazione mafiosa. — 3. Distinzione fra chi fa parte dell'organizzazione e chi dall'esterno apporta un contributo. — 4. L'elemento soggettivo del partecipe e del concorrente. — 5. Rilevanza del concorso esterno come aiuto prestato all'intera organizzazione e non ai singoli associati. — 6. Fattispecie concorsuale anche a prescindere da stati di « fibrillazione » dell'associazione, ma soltanto come contributo idoneo alla sua conservazione ed al suo rafforzamento. — 7. Conclusioni.

1. Diversità dei ruoli fra partecipe all'associazione e concorrente esterno.

Commette il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso colui che, pur senza essere formalmente ed organicamente inserito nell'associazione, ne determina tuttavia il mantenimento, il rafforzamento e l'espansione.

L'argomento ha formato oggetto di dotte elaborazioni da parte della Suprema Corte di Cassazione, soprattutto in due famose sentenze a Sezioni Unite, la 16/1994, ricorrente Demitry — la prima — e la 22327/2003, ricorrente Carnevale — la seconda —, al cui raffinato impianto motivazionale dobbiamo necessariamente risalire, ripercorrendone e riproducendone i passaggi più rilevanti.

Dobbiamo anche precisare preliminarmente che tutto quanto si dirà in questo capitolo con riferimento all'associazione di stampo mafioso, vale anche — *mutatis mutandis* — per le associazioni finalizzate a reati di schiavismo, al traffico di stupefacenti ed al contrabbando, ai reati di contraffazione e al traffico illecito di rifiuti, essendo anche queste altre fattispecie associative entrate a far parte del presupposto applicativo della legge base antimafia.

Nell'affermare il principio della configurabilità del concorso esterno, la Suprema Corte ha innanzitutto evidenziato la diversità dei ruoli tra il *partecipe* all'associazione e il *concorrente esterno*, nel senso che il primo

fornisce un apporto quotidiano, assiduo, fisiologico alla vita corrente dell'associazione, mentre il secondo è colui al quale l'associazione si rivolge per colmare vuoti temporanei nei suoi ruoli interni o nei momenti emergenziali del suo operare o comunque per qualsivoglia altra ragione.

Il concorrente esterno non è identificabile con il partecipe: « La condotta e l'atteggiamento psicologico » di quest'ultimo non sono sovrapponibili alla condotta ed all'atteggiamento psicologico del concorrente. L'elemento materiale del reato associativo è costituito dalla tipica « condotta di partecipazione, che comporta la stabile permanenza del vincolo associativo tra gli autori e, quindi, si realizza nell'essere parte dell'associazione, in essa *stabilmente incardinati*. Il concorrente esterno è colui che pone in essere una diversa condotta atipica che, peraltro, contribuisce alla realizzazione della condotta tipica posta in essere da altri ». Tale condotta atipica è qualificata come concorrente dal fatto che si estrinseca ponendo « a disposizione » dei partecipi « il proprio contributo », non « stabile », ma « circoscritto nel tempo », pur essendo tale da « consentire agli altri di continuare a dar vita alla condotta tipica, alla stabile permanenza del vincolo ».

Quanto all'atteggiamento psicologico, osservano le Sezioni Unite che, se quello del partecipe esprime « la volontà di far parte dell'associazione », « con la volontà di contribuire alla realizzazione degli scopi di essa », l'atteggiamento psicologico del concorrente esterno è quello di colui che « vuole dare un contributo senza far parte dell'associazione », senza cioè « il suo incardinarsi stabilmente nell'associazione », di colui che dà un « apporto staccato, avulso, indipendente dalla stabilità dell'organizzazione..., senza un animus partecipativo, ancorché con la consapevolezza che la... sua azione contribuisce all'ulteriore realizzazione degli scopi della *societas sceleris* ».

Questa impostazione concettuale, che risale alla sentenza Demitry, fu oggetto di numerose notazioni critiche, da parte della dottrina e della stessa ulteriore giurisprudenza, vertenti essenzialmente intorno alla considerazione secondo cui la condotta di partecipazione all'associazione sarebbe strutturalmente incompatibile con la normativa sul concorso di persone: o l'agente ha fornito un contributo al fenomeno associativo, ed allora è partecipe, oppure non l'ha fornito, ed allora non si vede in che cosa potrebbe consistere la sua condotta concorsuale; « in altre parole, o c'è la responsabilità diretta per il reato associativo oppure non c'è nulla ».

Mancherebbe inoltre al concorrente esterno il dolo tipico del fatto associativo e cioè la volontà di associarsi, di entrare nell'organizzazione, per cui gli sarebbe impossibile commettere « il medesimo reato » dell'autore — partecipe, come previsto dall'art. 110 cod. pen.

A queste ed altre osservazioni collaterali rispose poi analiticamente la sentenza Carnevale con la quale la Suprema Corte — sempre a Sezioni Unite — conclusivamente confermò « il principio secondo il quale in tema di associazione di tipo mafioso è configurabile il concorso esterno, con la precisazione che assume la qualità di concorrente esterno nel reato di associazione di tipo mafioso la persona che, priva dell'*affectio societatis* e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale del programma criminoso della medesima ».

2. Rilevanza penale dei contributi significativi resi all'organizzazione mafiosa.

Per affrontare il problema in esame — ha affermato la Suprema Corte — occorre risolvere preliminarmente la questione della natura del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e in particolare ad associazione mafiosa.

Si deve innanzitutto considerare che l'inclusione di taluno in un'associazione non può dipendere solo dalla volontà di colui che all'associazione intende aderire, ma richiede anche quella di tutti gli altri associati o di coloro che li rappresentano.

Sarebbe davvero difficile vedere nella partecipazione una fattispecie monosoggettiva, come se la condotta sia costituita da un atto unilaterale di adesione all'associazione, da una « iscrizione », e non sia invece, tanto nel momento iniziale quanto in tutto il suo svolgimento, destinata a combinarsi con le condotte degli altri associati, in un'unione di forze per imprese che generalmente trascendono le capacità individuali.

In effetti, tanto la costituzione dell'associazione quanto l'inserimento di un soggetto in una organizzazione già formata postulano sempre e necessariamente la volontà e l'agire di una pluralità di persone. Si deve ritenere che tutti i reati associativi sono sempre reati a concorso necessario, vale a dire, fattispecie plurisoggettive proprie.

La necessità di ricorrere alle norme sul concorso esterno deriva appunto dall'esigenza di assegnare rilevanza penale anche a contributi significativi resi all'organizzazione criminale da parte di chi non sia in essa considerato incluso dagli associati.

Se il reato associativo, infatti, è un reato a concorso necessario, la volontà collettiva di inclusione è determinante; ma non può farsene

derivare l'irrelevanza penale di comportamenti significativi sul piano causale e perfettamente consapevoli.

L'art. 110 cod. pen. consente di assegnare rilevanza penale appunto a condotte diverse da quella tipica e ciò nondimeno necessarie o almeno utili, strumentali alla consumazione del reato.

D'altra parte le norme sul concorso di persone nel reato sono di carattere generale e come tali possono essere applicate a qualsiasi ipotesi di reato, anche per le ipotesi di reato « associativo », dove il modello legale già prevede la partecipazione di più soggetti.

3. Distinzione fra chi fa parte dell'organizzazione e chi dall'esterno apporta un contributo.

La tipologia della condotta di partecipazione è delineata dal legislatore sotto l'espressione « chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso » (art. 416-*bis*, comma 1). Tenuti presenti i connotati assegnati all'associazione mafiosa dal terzo comma dell'art. 416-*bis*, deve intendersi che « fa parte » di questa chi si impegna a prestare un contributo alla vita del sodalizio, avvalendosi (o sapendo di potersi avvalere) della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti.

Al contempo, l'individuazione di una espressione come « fa parte » non può che alludere ad una condotta che può assumere forme e contenuti diversi e variabili così da delineare una tipica figura di reato « a forma libera », consistendo in un contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice.

Sicché a quel « far parte » dell'associazione, che qualifica la condotta del partecipe, non può attribuirsi il solo significato di condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, bensì anche quello, più pregnante, di una concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e alla attività dell'organizzazione criminosa: il che è espressione di un inserimento strutturale a tutti gli effetti in tale organizzazione nella quale si finisce con l'essere stabilmente incardinati.

Ne deriva che, da un punto di vista logico, la situazione di chi « entra a far parte di una organizzazione » condividendone vita e obiettivi, e quella di chi « pur non entrando a far parte apporta dall'esterno un contributo rilevante al suo rafforzamento » sono

Termine estratto capitolo